

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione degli art. 54, 55, 56, 57 della legge organica giudiziaria civile e penale e dell'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati (istituzione dei Procuratori pubblici e dei Giudici istruttori sostituti)

(del 20 giugno 1958)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

1. Già da diversi anni si richiede continuamente, specie da parte dei Procuratori pubblici e dei Giudici istruttori, una riforma dell'organizzazione giudiziaria penale, che permetta a quei magistrati di svolgere le loro funzioni, così come lo richiede il progressivo e rilevante aumento delle pratiche quale si è verificato nell'ultimo decennio.

Da uno sguardo alle statistiche risulta che le denunce e querele da 3959 nel 1946 sono passate a 7328 nel 1956 e a 7754 nel 1957. Fatti questi che comportano un rilevante aumento dell'attività dei magistrati penali e che si traducono sul terreno pratico in una notevole maggiorazione delle udienze, degli atti di istruttoria, dei decreti di abbandono, degli atti di accusa, delle requisitorie, degli incombenti relativi alle udienze dibattimentali e alle discussioni in cassazione. A migliore orientamento di codesto Consiglio facciamo seguire uno specchio statistico :

PROCURE PUBBLICHE

1946 - 1957

Anno	Denunce e querele	Decreti di abbandono	Atti di accusa trasmessi alle assise	Decreti d'accusa	Processi celebrati
1946	3.959	366	117	24	111
1949	4.238	684	203	61	168
1952	5.553	1.526	220	73	186
1955	6.908	3.521	239	83	239
1956	7.328	3.851	236	109	221
1957	7.754	4.195	288	117	271

ISTRUZIONE GIUDIZIARIA

1946 - 1957

Anno	Istruttorie pendenti all'inizio dell'anno	Istruttorie pervenute nell'anno dal Procuratore Pubblico	dalla parte civile
1946	188	355	1
1949	325	489	5
1952	439	554	13
1955	481	402	1
1956	494	327	2
1957	446	271	6

Come si vede, in questo periodo di tempo, il numero delle denunce e delle querele si è complessivamente quasi raddoppiato; il numero dei decreti di abbandono è aumentato di circa undici volte; quello degli atti di accusa e dei processi celebrati di due volte e mezzo circa.

Meno rilevante nell'insieme del decennio è, apparentemente almeno, l'aumento di lavoro presso i Giudici istruttori. Tuttavia occorre ricordare che, di regola, l'istituto dell'istruzione formale si applica ai procedimenti più gravi, più delicati e complessi, onde un aumento, numericamente trascurabile, si traduce in un importante aggravio di lavoro. In effetti le pratiche pendenti presso i Giudici istruttori sono via via aumentate: da 188 all'inizio del 1946, passano a 481 nel 1955 e a 494 nel 1956 per poi lievemente diminuire nel 1957. Questi dati statistici non possono dare che un'indicazione approssimativa del lavoro effettivamente svolto, non solo perchè l'attività richiesta dai Magistrati può essere diversa da caso a caso, ma anche perchè una denuncia o un decreto di abbandono, come pure gli altri atti che abbiamo elencato, possono riferirsi a più di una persona, ciò che naturalmente appesantisce il procedimento.

2. Questi dati, che già di per sè basterebbero a giustificare la necessità di nuovi magistrati, devono essere integrati con alcune considerazioni di merito sulla funzione che la nostra organizzazione giudiziaria e la nostra procedura assegnano al Procuratore pubblico e al Giudice istruttore.

La nostra legge riconosce al Procuratore pubblico la preminenza nello svolgimento dell'azione penale. Nel nostro ordinamento il Procuratore pubblico è il magistrato presso il quale si concentrano le denunce e le querele e cui spetta poi decidere quali di questi atti egli ritenga di istruire direttamente (CPP art. 142) e quali invece debbano essere trasmessi al Giudice istruttore per l'apertura dell'istruzione formale. Trattasi di due gruppi di reati: quelli di competenza delle assise criminali, cioè i crimini che necessariamente devono essere istruiti con il procedimento formale (art. 146 CPP) e gli altri reati, che sono i delitti, per i quali il Procuratore pubblico ritiene necessaria una tale istruttoria. Ma questa devoluzione del procedimento non toglie il medesimo dalla cerchia di responsabilità del Procuratore pubblico: nel corso dell'istruttoria egli può sempre intervenire presso il Giudice istruttore formulando delle istanze (CPP art. 153) o chiedendo una completazione della istruttoria (CPP art. 157).

La speciale posizione di preminenza del Procuratore pubblico nei confronti del Giudice istruttore, venne introdotta con la riforma legislativa del 1895 ed è conforme al principio accusatorio, istituto che per sua natura meglio garantisce la salvaguardia dei diritti individuali e la tutela dell'ordine pubblico. La legge conferisce al Procuratore pubblico altri compiti di grave responsabilità ed importanza: così la qualificazione del reato e la conseguente determinazione dell'Autorità giudiziaria competente a conoscere del procedimento devono essere indicate nell'atto *d'accusa*: spetta al rappresentante del Ministero pubblico di decidere se l'imputato debba comparire avanti alla Corte correzionale o avanti a quella criminale e, in caso di contravvenzione, se è data la competenza del Pretore o quella delle Assise pretoriali.

Anche questo ordinamento che, fra altro, rende inutile il complicato istituto della Camera d'accusa, ha dato ottimi risultati; ricordiamo fra questi la rapidità con la quale può svolgersi l'azione penale nel suo iter dalla denuncia al dibattimento, rapidità richiesta dalla natura stessa del procedimento e dagli interessi che la legge vuol tutelare.

I lati poteri che l'ordinamento giuridico conferisce al Procuratore pubblico sono del resto congruamente contenuti e controbilanciati dal diritto che la legge riconosce ai soggetti del rapporto processuale di aggravarsi avanti la Camera dei ricorsi penali contro i provvedimenti del Procuratore pubblico medesimo (CPP art. 226).

Come tutore dell'ordine giuridico costituito ed interprete della volontà sociale il Procuratore pubblico risponde in primo luogo avanti la collettività. Da una parte il potere e la responsabilità dall'altra : il principio è conforme alle tradizioni democratiche; nei regimi totalitari invece, che non conoscono libertà d'opinione nè libere elezioni, al potere dei Magistrati non si accompagna invece mai la responsabilità avanti il popolo.

Facendo poi un accenno più particolareggiato alle facoltà del Procuratore pubblico, è da osservare che in primo luogo gli spetta nel processo penale una funzione di ordine preliminare : in virtù dell'art. 142 CPP, tosto che abbia avuto notizia di un reato, egli procede alle necessarie indagini, cioè ai necessari atti di istruttoria che lo mettano in grado di decidere se debba promuovere l'accusa o se debba pronunciare l'abbandono del procedimento oppure, infine, ed è il caso cui già abbiamo accennato, se la pratica debba essere trasmessa al Giudice istruttore.

E' da rilevare che l'attività inquisitoria in questo stadio preliminare non significa « esame prima facie », ma richiede un avvicinamento rigoroso ed approfondito della situazione di fatto e di diritto. Quando poi il Procuratore pubblico promuove l'accusa in base alle sole informazioni preliminari (articolo 144 CPP), l'accusa è evidentemente preceduta da una effettiva istruttoria che spetta al Procuratore pubblico di promuovere e di dirigere.

La posizione del Procuratore pubblico in questo stadio del procedimento gli consente un'immediata introduzione nella materia del processo. Contatto diretto che è di grande importanza poichè, diversamente da quanto si verifica nel processo civile, in quello penale il magistrato partecipa intimamente allo svolgimento dell'azione. Tanto meglio quindi se già ab initio il Procuratore pubblico è personalmente a contatto con l'imputato e con tutti quelli che, in qualità di parte lesa, di testimoni o di periti, partecipano alla vicenda processuale. La possibilità per il cittadino di poter avere già in questo stadio un contatto personale con il magistrato, che è il rappresentante e l'interprete dei bisogni del popolo sovrano, rappresentano uno strumento di sicura ed efficace tutela dei diritti individuali. Purtroppo l'enorme aumento del lavoro nelle procure rende a quei magistrati spesso impossibile un tale contatto che richiede tempo e pazienza. La consapevolezza di una tale necessità permane cionondimeno viva in loro, alieni come sono dallo spirito e dall'atteggiamento del magistrato poliziesco o da un atteggiamento chiuso negli articoli di legge che non tenga conto delle necessità concrete della vita.

Ancora un'altra non trascurabile conseguenza positiva inerisce alla posizione che la nostra legge assegna al Procuratore pubblico in questa fase iniziale del processo : diversi sono i procedimenti che, di lieve o di trascurabile momento per l'ordine pubblico, assumono invece importanza per l'interessato stesso. Accenniamo alle querele per delitti contro l'onore, conseguenti a liti di famiglia, di vicinato, ecc. Accenniamo alle denunce per questioni patrimoniali, introdotte dal privato il quale, prima di procedere in via civile, esprime la meno costosa via penale. In tutti questi casi i Procuratori pubblici non omettono mai di interporre i loro buoni uffici, adoperandosi sia ad una distensione degli animi, sia ad una composizione equitativa degli interessi in conflitto e questo, indirettamente, torna sempre a vantaggio del bene pubblico. Questi magistrati devono agire quindi anche quali conciliatori di grado più elevato, spesso anche in questioni familiari e non è giustificato limitare la loro attività in questo campo dal momento che porta notoriamente buoni frutti. Si deve avere assistito a discussioni del genere avanti un Procuratore pubblico ed all'opera pacificatrice del medesimo per poter valutare nella sua piena importanza la funzione conciliatrice di quel magistrato penale. Queste incombenze sarebbero già sufficienti per occupare interamente la giornata di un magistrato. Vi si aggiunge la funzione che generalmente viene considerata quella più importante, la funzione cioè di rappresentante della

pubblica accusa avanti il tribunale penale. E' evidente che il dibattimento, anzi già l'emanazione dell'atto di accusa presuppone una conoscenza completa degli atti processuali. Assai spesso questi pongono dei problemi di natura patrimoniale, che esigono uno studio approfondito della documentazione, dei bilanci e delle scritture contabili; in molte pratiche devono essere risolte difficili questioni di fatto e di diritto, di guisa che considerando soltanto il mero numero degli atti di accusa e dei processi celebrati, non si ha che un'approssimativa illustrazione del lavoro effettivamente svolto. Compiutezza ed approfondimento di studio richiede naturalmente anche la emanazione di un decreto di abbandono. Questo dev'esser ritenuto un vero e proprio giudizio penale di merito e come tale presuppone l'esercizio di una funzione di speciale responsabilità. Analogo potere giudicante si ha quando il Procuratore pubblico formula il « decreto di accusa » in materia contravvenzionale (legge di procedura per le contravvenzioni, art. 4 segg.): infatti con l'accettazione della proposta da parte dell'infrattore il decreto acquista forza di giudicato (legge citata art. 6).

3. E' evidente che tutto questo lavoro può essere svolto bene soltanto se il magistrato ha il tempo necessario per dedicarsi e per approfondire i problemi che gli si pongono. Ma oggi, per non lasciarsi sfuggire di mano il loro ufficio, i Procuratori pubblici notoriamente lavorano, come dice una espressione popolare, con l'acqua alla gola, praticamente senza requie né interruzione, senza far differenza tra giorni di lavoro e giorni festivi, con sacrificio di vacanze e di vita familiare, pur così necessarie alla distensione dello spirito. Così accade persino che decisioni importanti debbano essere prese nell'intervallo di udienze o del dibattimento avanti la Corte, senza che sia possibile esaminare con la tranquillità necessaria il caso che si pone. Non è il fatto di dover lavorare nei giorni festivi che preoccupa i magistrati, ma l'amara consapevolezza di non poter svolgere il delicato mandato di cui sono investiti in modo da garantire pienamente l'efficienza dell'istituto.

Il numero dei Procuratori pubblici che era sufficiente nell'anno 1910 quando vennero create la giurisdizione sottocenerina e quella sopracenerina, oggi non può più bastare. L'aumento demografico, lo sviluppo dell'industria, della attività commerciale e del traffico nell'ultimo cinquantennio hanno determinato un considerevole aumento dell'attività giudiziaria penale. Così nel 1910 la popolazione del Cantone era di 156.166 abitanti, nel 1955 è aumentata a 183.567; più rilevante ancora è l'incremento dell'attività industriale e commerciale: nel 1911 nel Cantone esistevano 230 fabbriche; nel 1954 il loro numero salì a 482; i depositi a risparmio da 11 milioni e mezzo nel 1915 sono saliti a 241 milioni nel 1955. L'incremento della motorizzazione stradale ha avuto notevoli ripercussioni nel settore dei reati della circolazione, che assorbono una frazione sempre più importante dell'attività giudiziaria penale.

4. Ragionamenti analoghi vanno fatti per i Giudici istruttori. Come già abbiamo accennato, qui ogni anche lieve aumento numerico delle pratiche ha come conseguenza un aumento rilevante di lavoro. L'istruttoria formale viene infatti aperta per i casi più difficili e più complessi nei quali è necessario quindi far capo alle più ampie assunzioni di prove, che richiedono sempre un notevole dispendio di tempo. La garanzia di cui in uno Stato di diritto devono essere circondati i diritti dei cittadini, come pure l'interesse pubblico, esigono che l'istruttoria sia condotta con cautela ma anche con sollecitudine, necessità che rendono indispensabile un alleggerimento del lavoro incombente a questi magistrati. Purtroppo per quel che concerne la rapidità dello svolgimento delle istruttorie formali, le statistiche non sono promettenti: come abbiamo rilevato, mentre nel 1946 all'inizio dell'anno erano pendenti in ambo le giurisdizioni 188 istruzioni giudiziarie, nel 1956 questa cifra è salita a 494 e nel 1957 a 446. Una protrazione dell'istruttoria produce gravi inconvenienti sia

per l'imputato, che può anche essere stato accusato senza fondamento, sia per la parte danneggiata, sia infine per l'ordine pubblico, che richiede l'immediato proscioglimento della persona ingiustamente accusata o la pronta traduzione del reo avanti il giudice penale.

5. Varie soluzioni sono state discusse; vogliamo in prima linea brevemente accennare a quelle che si riferiscono al Pubblico Ministero. Si è discusso della nomina di un Procuratore generale con due sostituti, uno per il Sopraceneri e l'altro per il Sottoceneri. Tale soluzione non porterebbe rimedio alcuno perchè, avendosi poche azioni di competenza delle assise criminali e molte invece di competenza di quelle correzionali, è inutile creare un magistrato il cui compito precipuo sarebbe di fungere da pubblico ministero avanti le assise criminali. Attribuirgli poi anche la competenza in materia correzionale, significherebbe di fatto situarlo nella stessa posizione dei suoi sostituti, cosa che non giustificherebbe quindi più la nomina di un Procuratore generale. Un'altra soluzione sarebbe di interpretare in modo lato l'art. 60 L.O.G. affiancando ai Procuratori pubblici del personale ausiliario di rango amministrativo. Ma questi funzionari non potrebbero compiere che un lavoro preparatorio. Tutto il peso e tutta la responsabilità dell'Ufficio continuerebbero a gravare sul magistrato: a lui si rivolgerebbero sempre le parti cosicchè egli sarebbe continuamente obbligato a interessarsi delle pratiche trasmesse ai suoi segretari.

Ma la nomina di segretari anche se giuristi, di rango amministrativo, non sarebbe nemmeno conforme all'istituto del Pubblico Ministero: la legge vuole che sia un *magistrato* a occuparsi del procedimento penale e se il numero delle pratiche sale in modo tale da rendere a questi durevolmente impossibile il corretto esercizio del proprio ministero, non è ammissibile far capo con un'interpretazione estensiva della legge ad una soluzione di ripiego che dalla legge è stata evidentemente prevista soltanto in via eccezionale per i casi di lieve entità.

Un'altra soluzione ancora sarebbe quella di sdoppiare le due giurisdizioni oggi esistenti e di istituire due nuovi Procuratori pubblici.

Ad una tale soluzione, per cui si avrebbero quattro Procuratori pubblici, si oppone in primo luogo la più difficile attuazione unitaria del diritto penale. All'istituto del pubblico ministero è infatti conforme in tutti gli Stati una tendenza all'unità, tanto più necessaria, dove, come nel Ticino, il suo rappresentante è posto in modo così evidente di fronte alla coscienza pubblica: con la istituzione di nuove giurisdizioni non si otterrebbe che una dispersione delle responsabilità, cosa questa che nuocerebbe all'istituto medesimo. Non vale addurre in contrario l'esempio delle Preture. La posizione del Pretore è del tutto diversa da quella del Procuratore pubblico: l'uno è un giudice civile che agisce su spinta di parte, soprattutto per la tutela di interessi privati, ed è in contatto soprattutto con la ristretta cerchia dei legali; l'altro agisce per la tutela dell'interesse pubblico, di propria iniziativa e le sue azioni ed omissioni sono destinate ad avere subito una larga eco presso tutta la popolazione.

L'attuazione processuale del diritto penale lasciando un assai largo ambito all'apprezzamento del Magistrato, è necessario ridurre le possibilità di divergenze nell'applicazione pratica del diritto ed è anche per questo motivo che l'istituto del Pubblico ministero tende alla maggiore unità possibile della Magistratura.

L'istituzione di una molteplicità di giurisdizioni penali può giustificarsi soltanto in uno Stato grande con popolazione densa. Da noi anche ragioni di risparmio (per ogni magistrato è necessario un servizio indipendente di cancelleria) fanno concludere per il rigetto di questa soluzione.

6. Non resta quindi che la soluzione, già introdotta da molti Cantoni confederati e da molti Stati esteri, dei Procuratori pubblici sostituiti e dei Giudici istruttori sostituiti. Questa soluzione tornerà di vantaggio sia per il cittadino, che vedrà un magistrato investito del potere di punizione e di istruzione del procedimento anziché un funzionario, sia per l'istituto medesimo del pubblico ministero, che conoscerà una migliore organizzazione e ripartizione del lavoro. E' questa la riforma più volte auspicata dagli stessi Procuratori pubblici, che più di tutti sono in grado di conoscere le esigenze del loro ufficio. I *sostituti* sono dei *magistrati* : essi debbono quindi svolgere il loro ministero con le medesime prerogative di autonomia e di responsabilità proprie al Procuratore pubblico e, per quel che concerne il Giudice istruttore, proprie a quest'ultimo.

Nel dire « sostituto » significa anche porre una limitazione all'attività di questi magistrati : essi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo del capo della Procura, rispettivamente della Giudicatura d'istruzione, subordinazione necessaria per l'unità dell'istituto, cui si è testè accennato.

Tra l'autonomia del sostituto-magistrato e la sua subordinazione non vi è contraddizione alcuna : egli non attua una volontà ed un potere individuale, ma quella del Pubblico Ministero, inteso come funzione pubblica, funzione che internamente deve rispondere a determinati requisiti gerarchici ed organizzativi. Considerazioni queste che valgono anche per i sostituti giudici istruttori.

Il nostro progetto contiene le norme fondamentali circa i sostituti al nuovo art. 55 della legge sull'organizzazione giudiziaria. Questo articolo stabilisce la norma generale per cui ai sostituti spettano tutte le facoltà che la legge riconosce al Procuratore pubblico e al Giudice istruttore ma che le esercitano sotto la vigilanza di questi ultimi.

Non abbiamo invece ritenuto necessario enumerare tutti i casi nei quali si esercita la vigilanza del Magistrato capo, poichè un'enumerazione in tale materia resta sempre insufficiente ai bisogni della pratica. Abbiamo ritenuto opportuno richiamare esplicitamente solo due casi : gli atti d'abbandono e gli atti d'accusa emessi dal sostituto devono essere approvati dal Procuratore pubblico. Questi atti sono di primaria importanza dal profilo processuale penale ed hanno la massima rilevanza per tutta la società, di guisa che si giustifica richiamare esplicitamente la necessità dell'approvazione da parte di chi dirige il Pubblico Ministero.

7. Con la nomina dei sostituti è necessaria una modificazione dell'ordinamento relativo alla supplenza.

Occorre distinguere in questa materia due possibilità :

In caso di impedimento legale (esclusione per legge del Procuratore pubblico e del Giudice istruttore e ricusa di quest'ultimo : art. 16 segg. e 24 cpv. 1 CPP) riteniamo preferibile che la pratica passi al Procuratore pubblico o al Giudice istruttore dell'altra giurisdizione, anziché al proprio sostituto. Infatti l'esclusione si fonda spesso su relazioni di parentela con una persona interessata nell'azione penale quale parte lesa o quale imputato ; ora l'istituto dell'esclusione non raggiungerebbe il proprio fine, se la pratica passasse al sostituto che nell'organismo della Procura o della Giudicatura di istruzione è pur sempre subordinato al proprio superiore. Con l'esclusione la legge vuole infatti togliere la competenza ad un determinato magistrato definitivamente e per ragioni di ordine pubblico, necessità di fronte alla quale non entra in considerazione la rettitudine personale e la dirittura dei magistrati.

Esiste poi ancora un altro caso di impedimento legale, quello previsto dall'art. 71 CPP : quando cioè il Procuratore pubblico non ritiene di presentare l'atto di accusa, mentre la Camera dei ricorsi penali ammette invece quello proposto dalla parte lesa e lo comunica al Procuratore pubblico dell'altra giurisdizione perchè proceda. Qui non occorre introdurre nessuna modifica-

zione perchè è logico che della pratica sia investito un magistrato non sottoposto al Procuratore pubblico che non aveva ritenuto di presentare l'atto di accusa. Della pratica dovrà quindi occuparsi, come ora, la Procura pubblica dell'altra giurisdizione.

Che in caso di assenza del Procuratore pubblico o del Giudice istruttore, il sostituto funzioni quale supplente ordinario, è talmente evidente da non richiedere nessuna particolare menzione nella legge.

Se poi il sostituto non può funzionare, perchè assente o perchè legalmente impedito, la pratica deve essere trasmessa al sostituto dell'altra giurisdizione, e questo per motivi d'ordine pratico, allo scopo cioè di ridurre al minimo il lavoro inerente alla distribuzione delle pratiche penali che incombe al magistrato principale.

Nel progetto legislativo annesso, l'art. 55 bis della legge organica giudiziaria regola i casi di supplenza.

8. Date le incombenze spettanti ai sostituti si giustifica un onorario di franchi 21.000,— ai Sostituti procuratori pubblici e di Fr. 19.500,— ai Sostituti giudici istruttori. Per quel che concerne il primo periodo di nomina, è opportuno far coincidere la scadenza del medesimo con il termine al quale prende fine il periodo di nomina dei Procuratori pubblici e dei Giudici istruttori (31 dicembre 1962; art. 3 progetto).
9. Infine, proponiamo al vostro esame — profittando di questa occasione — una ulteriore modificazione dell'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati. Nella scala degli onorari quello del magistrato dei minorenni necessita, a non averne dubbio, una immediata rettificazione. Si impone, a giudizio dello scrivente Consiglio, l'aumento dell'onorario da Fr. 18.500,— a Fr. 20.000,—. Con questo correttivo si raggiunge un migliore equilibrio fra gli onorari dei magistrati.

Per questi motivi vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE
(modificazione : istituzione dei Procuratori pubblici
e dei Giudici istruttori sostituti)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

vista la legge organica giudiziaria del 15 dicembre 1954 e la legge sull'onorario dei Magistrati del 9 novembre 1954;
visto il messaggio 20 giugno 1958 n. 770 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Sono abrogati gli art. 54, 55, 56 e 57 della legge organica giudiziaria e sostituiti dai seguenti :

Dei procuratori
pubblici e dei
giudici istruttori

Art. 54. — Vi sono un Procuratore pubblico e un Procuratore pubblico sostituto, un Giudice istruttore e un Giudice istruttore sostituto per il Sottoceneri, residenti a Lugano con giurisdizione sui distretti di Lugano e Mendrisio.

Vi sono un Procuratore pubblico e un Procuratore pubblico sostituto, un Giudice istruttore e un Giudice istruttore sostituto per il Sopraceneri, residenti a Bellinzona, con giurisdizione sugli altri distretti.

Dei sostituti

Art. 55. — Le disposizioni di legge che si applicano al Procuratore pubblico e al Giudice istruttore si applicano anche ai loro sostituti.

Questi agiscono sotto la vigilanza e secondo le direttive del Procuratore pubblico, rispettivamente del Giudice istruttore. Il Procuratore pubblico dovrà in particolare approvare le proposte di accusa e gli atti d'abbandono del suo sostituto.

Supplenza

Art. 55 bis — Il Procuratore pubblico e il Giudice istruttore di una giurisdizione sono obbligati a supplire quello dell'altra in caso di esclusione o di ricusa.

La medesima disposizione si applica ai sostituti, quando il Procuratore pubblico o il Giudice istruttore della stessa giurisdizione non può assumere la pratica.

La Camera dei ricorsi regola le supplenze giusta le disposizioni del Titolo III del Codice di procedura penale.

Elezione
durata
requisiti

Art. 56. — I Procuratori pubblici, i Giudici istruttori e i sostituti sono nominati dal Gran Consiglio nella prima seduta della sessione ordinaria autunnale che precede l'inizio del nuovo periodo. Il periodo di nomina è di cinque anni.

I Procuratori pubblici, i Giudici istruttori e i sostituti devono avere i requisiti per essere Giudici di appello.

Cancelleria

Art. 57. — Le Cancellerie della procura pubblica e dell'istruzione giudiziaria sono organizzate conformemente alla pianta organica del Dipartimento di giustizia.

Art. 2.

L'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è modificato come segue :

- 1) Giudici del Tribunale di appello, Fr. 24.000,—;
- 2) Pretori di Mendrisio, Lugano-Città, Lugano-Campagna, Lugano-Ceresio, Locarno-Città, Locarno-Campagna e Bellinzona, Fr. 21.000,—;
- 3) Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e Vallemaggia, franchi 19.000,—;
- 4) Procuratori pubblici, Fr. 23.500,—;
- 5) Sostituti Procuratori pubblici, Fr. 21.000,—;
- 6) Giudici istruttori, Fr. 22.000,—;
- 7) Sostituti Giudici istruttori, Fr. 19.500,—;
- 8) Magistrato dei minorenni, Fr. 20.000,—;
- 9) Membri della Commissione cantonale di ricorso, Fr. 21.000,—.

Art. 3.

Il Gran Consiglio nomina i sostituti dei Procuratori pubblici e dei Giudici istruttori immediatamente dopo l'entrata in vigore di questa legge. Il primo periodo di nomina prende termine con il periodo di nomina dei Procuratori pubblici e dei Giudici istruttori.

Nomina dei
sostituti
Durata del
primo periodo

Art. 4.

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.